



Prot. n. 2957/B19

Barletta, 29/11/2019

CIRCOLARE N. 027

A tutte le Docenti
All'Albo d'Istituto

Oggetto: Disposizioni in materia di vigilanza alunni – Dall'ingresso a scuola al termine delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la sentenza del Cass. Civ., Sez. I, n. 3074/1999 che così recita *“la scuola provvede alla vigilanza degli studenti minorenni per tutto il tempo in cui questi gli sono affidati, fino al subentro dei genitori o loro incaricati”*;

VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL SCUOLA/2007 che stabilisce che *“gli insegnanti debbano garantire la loro presenza almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere i medesimi all'uscita”*;

VISTA la precisazione dell'ARAN, la quale *“ritiene che il tempo immediatamente antecedente/successivo l'inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d'ora”*;

VISTO che l'art. 10 del D.Lgs n. 297/94 rimanda al Regolamento di Istituto adottato dalla scuola il compito di definire le modalità della *“vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima”*;

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Collegio Docenti n.2 del 09/09/2019 (delib.n. 13);

DISPONE

quanto segue:

- nel cambio dell'ora, in caso di ritardo dell'insegnante che deve subentrare, non si può assolutamente lasciare la classe priva di sorveglianza: si deve attendere l'arrivo del collega o si segnala, nel caso in cui il ritardo si prolunghi ulteriormente, alla Dirigenza. E' compito della Direzione Scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad

altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante (corte dei Conti, Sez. I, n,86/92);


- secondo l'art. 19-bis della legge n. 172/2017 che ha introdotto nuove disposizioni in merito all'uscita degli studenti minorenni, sulla base di una valutazione riguardante l'età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni. L'autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.

Se i genitori non autorizzano l'uscita, permangono gli obblighi di vigilanza sul minore;

- considerato che il Regolamento di Istituto ha definito le modalità di vigilanza dell'alunno non prelevato all'uscita ovvero **“gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e, nella scuola dell'infanzia e primaria, vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati fino a 5 minuti dopo il termine delle attività didattiche. In caso il ritardo superi tale tempo il docente di Scuola Primaria avrà cura di accompagnare l'alunno c/o gli uffici di segreteria”** (R. di I. Capo II art. 25).

L'alunno dovrà essere consegnato ad un Assistente Amministrativo in servizio negli uffici di segreteria che provvederà ad effettuare la telefonata a casa e a consegnare personalmente il bambino al genitore/delegato indicato dal docente.

Se il ritardo nel ritiro dell'alunno dovesse reiterarsi nel tempo, i genitori saranno convocati dal Dirigente Scolastico per ottemperare agli obblighi di prelievo stabiliti dal Regolamento d'Istituto.



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Brigida Maria Caporale)